FMH

SAMW ASSM
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
Académie Suisse des Sciences Médicales
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
Swiss Academy of Medical Sciences

Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte und -Ärztinnen
Conférence des médecins pénitentiaires suisses
Conferenza dei medici penitenziari svizzeri
Conference of Swiss Prison Doctors

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Staatssekretariat für Migration SEM

Rapporto medico nell'ambito del ritorno / dell'esecuzione dell'allontanamento[1]

Il modulo è disponibile online in tedesco (samw.ch/wegweisungsvollzug), francese (assm.ch/execution-du-renvoi), inglese (sams.ch/removal) e italiano (sui siti web citati). Da applicare in tutta la Svizzera a partire dal 01.01.2026.

Ai fini della leggibilità va compilato elettronicamente.

Il medico curante è tenuto per legge a trasmettere i dati medici già disponibili al momento della richiesta e rilevanti per valutare l'idoneità al trasporto[2]. Egli trasmette i dati direttamente al personale medico competente per la decisione in merito all'idoneità al trasporto (v. i contatti più sotto). Non sono necessari ulteriori accertamenti medici.

In mancanza di dati rilevanti per la valutazione dell'idoneità al trasporto occorre compilare unicamente i punti 1, 2 e 3 del modulo, firmare quest'ultimo e trasmetterlo al servizio che ne ha fatto richiesta. Il consenso del paziente non è necessario.

1. Informazioni sulla persona

Numero N

Nome, cognome

Sesso

Data di nascita

Nazionalità

Ricorso all'interpretariato sì ◯ no ◯

2. Nome e indirizzo del medico

Nome, cognome

Contatto per domande

Telefono

E-mail

[1] Concerne persone oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato e non è identico al rapporto medico per persone in procedura d'asilo.

[2] Art. 71*b* della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS **142.20**) in combinato disposto con l'art. 15*p* dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS **142.281**). Cfr. anche i commenti all'art. 71*b* LStrI del messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo; FF **2014** 6917 nonché SAEZ 2022;103(2526):845–8 e SAEZ 2022; 103(2526):845-8 e SAEZ 2025; 106(29):2-4.

3. Sono disponibili dati medici attuali rilevanti per la valutazione dell'idoneità al trasporto in vista dell'esecuzione dell'allontanamento?

sì ◯ no ◯

Se non sono disponibili dati medici attuali rilevanti (crocetta sul «no»), occorre firmare il modulo qui sotto e lasciare liberi i restanti punti.

Data Firma[3]

→ Il modulo firmato è da inviare in forma elettronica al servizio che ne ha fatto richiesta.

Se sono disponibili dati medici rilevanti (crocetta sul «sì»), continuare con il punto 4.

[3] Se non è possibile firmare elettronicamente, il modulo può anche essere inviato in forma scansionata per posta elettronica sicura.

I punti 4 e 5 vanno compilati unicamente se sono disponibili dati medici attuali rilevanti per la valutazione dell'idoneità al trasporto in vista dell'esecuzione dell'allontanamento.

Se sono disponibili dati medici rilevanti, in linea di principio va rispettato il segreto medico ai sensi dell'articolo 321 CP. Il medico curante informa la persona tenuta a partire in merito all'importanza e all'obbligo di trasmettere i **dati** e ne chiede il **consenso**, il quale è documentato al punto 4a.

Se la trasmissione delle informazioni è nell'interesse medico del paziente, che però non vi acconsente nonostante gli sia stato insistentemente consigliato o non vi può acconsentire perché incapace di discernimento, l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), la Federazione dei medici svizzeri (FMH) e la Conferenza dei medici penitenziari svizzeri raccomandano di richiedere senza indugio alla competente autorità di essere **liberati dal segreto medico**, di documentarlo al punto 4b e di informare in merito l'autorità cantonale d'esecuzione.

Per contro, la Confederazione e i Cantoni ritengono che in virtù della legislazione vigente[4] non sia necessaria una liberazione formale dal segreto medico.

L'idoneità al trasporto non è valutata dal medico (penitenziario) curante bensì dal personale medico che, su incarico della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), assicura il monitoraggio medico dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (attualmente Oseara AG)[5].

4. Consenso alla trasmissione delle informazioni sulla salute al medico competente[6]

Del paziente

sì ◯ no ◯ Data

Della competente Direzione cantonale della sanità[7]

Necessario soltanto se la trasmissione delle informazioni è nell'interesse medico del paziente, che però non vi acconsente nonostante gli sia stato insistentemente consigliato o non vi può acconsentire perché incapace di discernimento.

sì ◯ no ◯ Data

[4] V. le indicazioni alla nota a piè di pag. 2.
[5] Art. 71*b* LStrl e art. 15*p* OEAE.
[6] Secondo l'art. 15*p* OEAE.
[7] In tutti i Cantoni, liberare un medico dal segreto professionale compete alla Direzione della sanità. Il servizio che assume concretamente il compito può differire a seconda dell'organizzazione del Cantone. Una panoramica con i collegamenti ai competenti servizi e ai moduli cantonali è disponibile qui (samw.ch/entbindung-berufsgeheimnis, sito web non disponibile in italiano).

5. Informazioni mediche

a. Disturbi indicati
☐ ignoto

b. Malattie / diagnosi attuali (somatiche, psichiatriche, infettive, ecc.)
☐ ignoto

c. Terapie farmacologiche attuali con dosaggio e inizio del trattamento
☐ ignoto

d. Disturbi da dipendenza (sostanze, dosaggi, sostituzioni)
☐ ignoto

e. Numero di consultazioni mediche negli ultimi due mesi
◯ Nessuna ◯ 1-2 ◯ >2 Se sì, per quali motivi (se rilevanti per l'idoneità al trasporto o l'esecuzione dell'allontanamento):

f. Ospedalizzazioni negli ultimi due mesi
◯ sì ◯ no ◯ ignoto Se sì, per quali motivi (se rilevanti per l'idoneità al trasporto o l'esecuzione dell'allontanamento):

g. Disabilità / limitazioni funzionali (disabilità motorie, visive, uditive, disturbi del linguaggio; ausili necessari: sedia a rotelle, deambulatore, ecc.)
☐ ignoto

h.	Raccomandazioni in merito al trattamento necessario[8] e adeguato durante il trasporto (p. es. terapia farmacologica) e all'ulteriore trattamento (p. es. nel Paese di destinazione oppure farmaci con indicazione temporale: subito, entro giorni, entro mesi); queste raccomandazioni non sono vincolanti e non vanno effettuati accertamenti sul trattamento medico nel Paese di destinazione.

Raccomandazioni:

Prossime scadenze:

[8] Nel caso di una (nuova) malattia che, se non trattata, può mettere in serio pericolo la salute del paziente, il medico è esortato a raccomandare al paziente di trasmettere questa informazione all'autorità cantonale della migrazione.

6. Osservazioni del medico

Data Firma[9]

In presenza di dubbi è possibile che il medico incaricato di decidere sull'idoneità al trasporto (Oseara AG) si rivolga al medico curante (indicazioni di contatto indicate a pag. 1).

→ L'intero modulo compilato (domande 1–5) va inviato in forma elettronica al seguente indirizzo: oseara@hin.ch

Le spese per la compilazione del modulo possono essere fatturate al servizio che ha fatto richiesta.

[9] Se non è possibile firmare elettronicamente, il modulo può essere inviato in forma scansionata per posta elettronica sicura a Oseara AG.